




CONVENZIONE QUADRO

TRA



Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, codice fiscale 97329350587, con sede legale in Genova, Via Morego n. 30, (di seguito "IIT"), nelle persone del Direttore Generale il dott. Simone Ungaro, nato a Roma il 3 febbraio 1971 e del Direttore Scientifico Roberto Cingolani nato a Milano il 23 dicembre 1961, in virtù delle deleghe deliberate dal Comitato Esecutivo in data 30.6.2010

E

Università degli Studi di Genova, codice fiscale 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5 (di seguito "Università"), nella persona del suo Legale Rappresentante, il Magnifico Rettore Prof. Giacomo Deferrari, nato a Genova il 12/08/1940, all'uopo autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.10.2010

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")


PREMESSE

- VISTO l'art. 4, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 che ha istituito IIT *"con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale"*;
- VISTO il suddetto comma 1, il quale stabilisce che per il perseguimento dei propri obiettivi IIT *"instaura rapporti con organismi omologhi in Italia"*;
- VISTO lo Statuto dell'IIT, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2005, ed in particolare, l'art. 3, lett. c), laddove è previsto che IIT promuova e sviluppi l'eccellenza scientifica e tecnologica anche *"facendo leva su collaborazioni a rete con laboratori e gruppi di eccellenza nazionali ed internazionali"*;
- CONSIDERATO che l'Università ha fra i suoi fini istituzionali quello di promuovere la ricerca e la cultura scientifica, anche mediante corsi di studio post lauream;
- VISTA la Convenzione quadro stipulata tra le Parti in data 27.9.2007 per la durata di tre anni, per lo svolgimento di attività formativa e di ricerca congiunta;
- VISTO il Protocollo aggiuntivo alla suddetta Convenzione quadro, sottoscritto dalle Parti in data 16.4.2009 con cui viene estesa agli studenti la disciplina dei soggetti affiliati di cui all'art. 5 delle *"Linee guida/ Policies per la gestione delle risorse umane"*, approvate dal Comitato esecutivo IIT;
- CONSIDERATO che l'Università e l'IIT intendono rinnovare la Convenzione quadro, in scadenza dal 27.9.2010, al fine di proseguire gli impegni intrapresi e rafforzare la loro collaborazione, che prevede lo sviluppo di progetti congiunti per la formazione accademica, la ricerca e l'innovazione tecnologica;

**Tutto ciò premesso e considerato
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.



Articolo 2 **Svolgimento di attività formativa congiunta**

1. L'Università, d'intesa con IIT, offre la possibilità a studenti, ritenuti particolarmente meritevoli e muniti di spiccata motivazione per la ricerca, di svolgere periodi di stage e parte della propria attività sperimentale riguardante il lavoro della tesi di laurea o di dottorato di ricerca presso i laboratori dell'IIT di Genova-Morego.

L'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui alla L. 196/97, avverrà secondo le modalità previste dal D.M. 142/98.

2. L'IIT, d'intesa con l'Università, valuterà la possibilità che, qualora venga espressamente richiesto dai Consigli di Facoltà e di Corso di studi, ricercatori IIT di fama internazionale partecipino all'attività formativa con lo svolgimento di cicli di seminari o moduli di insegnamenti a titolo gratuito con lo status di Professore a contratto.

3. Le parti collaborano ad attività di alta formazione congiunta finalizzata all'assegnazione di titoli di dottorato di ricerca. L'emanazione dei bandi di ricerca saranno individuati e definiti in convenzioni attuative, stipulate direttamente tra le parti con il coinvolgimento dei Dipartimenti interessati.

Articolo 3 **Svolgimento di attività di ricerca congiunta**

1. Le Parti possono svolgere in collaborazione e cofinanziare specifici progetti di ricerca di comune interesse, che saranno individuati e definiti in apposite convenzioni attuative stipulate direttamente tra l'IIT ed i Dipartimenti dell'Università di volta in volta interessati, nel rispetto della presente Convenzione quadro.

2. Le convenzioni attuative disciplinano, tra l'altro:

a) le modalità di svolgimento dei suddetti progetti di ricerca;

b) le modalità d'impiego dei laboratori IIT di Genova-Morego e dei Dipartimenti universitari di cui al comma precedente, fermo restando che ciascuna parte si riserva di concedere l'utilizzazione dei laboratori e delle apparecchiature alla controparte gratuitamente o, laddove non possibile, ad un corrispettivo di favore esclusivo.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

4. Le Parti, riconosciuto lo spirito di leale collaborazione che anima sia la presente Convenzione quadro (di seguito denominata la "Convenzione") che le stesse convenzioni attuative, si impegnano, reciprocamente fin d'ora, a realizzare le attività che ne costituiscono l'oggetto senza recare pregiudizio alle rispettive attività di carattere istituzionale.

Articolo 4 **Affiliazione**

1. L'IIT valuterà l'opportunità di estendere agli studenti di dottorato, definiti secondo l'art. 2 comma 3 della Convenzione, e al personale ricercatore dell'Università, individuato per svolgere progetti di ricerca di comune interesse disciplinati secondo l'art. 3 della Convenzione, la disciplina dei soggetti affiliati di cui all'art. 5 delle "Linee guida/ Policies per la gestione delle risorse umane"

della Fondazione IIT. Il sopra citato articolo, nella versione da ultimo approvata da IIT, si riporta integralmente nell'allegato alla presente Convenzione, di cui fa parte integrante e sostanziale.

2. Ai fini dell'affiliazione, sarà cura dei soggetti individuati richiedere alle proprie strutture, laddove necessaria, la relativa autorizzazione.

Articolo 5 Oneri finanziari

1. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nelle singole Convenzioni attuative che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 6 Comitato di coordinamento

1. Per l'attuazione delle attività oggetto della Convenzione, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento Paritetico, composto da n. 2 componenti designati dall'Università, e da n. 2 componenti designati dall'IIT, al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Articolo 7 Riservatezza e diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, a non divulgare all'esterno conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alla collaborazione oggetto della Convenzione.

2. Le Parti si impegnano, reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di competenza, in modo da assicurare che tutti i soggetti dell'Università e dell'IIT coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività, eventualmente avvalendosi della collaborazione degli uffici di IIT.

3. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti congiunti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

4. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle convenzioni attuative, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative.

Articolo 8 Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione presso i locali dell'IIT, sono in regola con le coperture

assicurative, previste dalla vigente normativa, per infortuni-morte-malattia professionale-danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

2. L'IIT garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza con riguardo al proprio personale dipendente e/o ai propri collaboratori e/o ai propri studenti interessati dalla presente Convenzione e da quelle attuative di essa, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Articolo 9

Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 10 del D.M. 5.8.1998, n. 363 ("Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e s.m.i."), e di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. si stabilisce quanto segue:

- a) il datore di lavoro dell'IIT applica le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso l'IIT, con le modalità indicate dalla convenzione attuativa.
- b) Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università applica la normativa specifica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale dell'IIT ospitato presso i locali dell'Università, con le modalità indicate dalla convenzione attuativa.

I datori di lavoro dell'IIT e dell'Università si impegnano altresì a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti per i quali vige la sorveglianza sanitaria obbligatoria per le mansioni a rischio.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla Convenzione e alle Convenzioni attuative, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. Ciascuna Parte, inoltre, con la sottoscrizione della presente autorizza l'altra Parte ad eseguire il trattamento dei propri dati personali per le finalità necessarie all'esecuzione della Convenzione stessa.

Articolo 11

Durata, rinnovo, recesso o scioglimento

1. La convenzione entra in vigore alla data della stipula ed ha durata di tre anni.
2. Eventuali modifiche della Convenzione devono essere concordate espressamente per iscritto tra le Parti e formare oggetto di protocolli aggiuntivi.

3. La Convenzione potrà essere rinnovata per uguale periodo previo scambio di lettere tra i legali rappresentanti delle Parti, o dai soggetti all'uopo delegati, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

4. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. presso le sedi indicate nell'intestazione del presente atto. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

5. Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

6. In caso di mancato rinnovo al termine del triennio, di recesso unilaterale o di scioglimento consensuale, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione i progetti già avviati alla data di estinzione del rapporto.

7. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Articolo 12 Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Articolo 13 Norma finale e registrazione


1. La presente convenzione si compone di n. 7 fogli e viene redatta in tre esemplari e verrà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986, a spesa della Parte che ne richiederà la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, lì5 NOV 2010.....

IL MAGNIFICO RETTORE

Prof. Giacomo Deferrari




IL DIRETTORE SCIENTIFICO


Prof. Roberto Cingolani



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Simone Ungaro





ALLEGATO

Estratto dalle Linee guida/Polices per la gestione delle risorse umane

<< 5. *Disciplina dei soggetti affiliati*

5.1 Tipologie di affiliazione

a) *Per assolvere ai propri fini istituzionali, le strutture di ricerca di IIT possono avvalersi, oltre che del proprio personale, di personale dipendente da università, istituti superiori d'istruzione universitaria, enti e istituzioni di ricerca, altre amministrazioni pubbliche mediante incarico di affiliazione scientifica o tecnica attribuito secondo le modalità previste dalla presente policy previo assenso degli enti ed istituzioni da cui il personale dipende.*

L'incarico di affiliazione scientifica può essere attribuito a scienziati che svolgano rilevante attività di ricerca scientifica e/o di alta formazione prevista in apposite convenzioni stipulate tra la Fondazione e le strutture di appartenenza.

L'incarico di affiliazione tecnica può essere attribuito a personale tecnico che operi nelle strutture della Fondazione in stretto collegamento con i gruppi di ricerca di IIT secondo quanto previsto in apposite convenzioni stipulate tra la Fondazione e le strutture di appartenenza.

Tutti gli incarichi di cui sopra sono svolti a titolo gratuito, in funzione della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro.

b) *L'incarico di affiliazione scientifica può essere attribuito a borsisti, dottorandi di ricerca, perfezionandi, specializzandi o a favore di soggetti che ricevano erogazioni finalizzate a sostenere attività di studio o di ricerca scientifica, specializzazioni, eccetera, che a qualunque titolo partecipano ai programmi di ricerca della Fondazione ai fini della loro formazione scientifica e professionale.*

c) *L'incarico di affiliazione scientifica può anche essere attribuito a scienziati che svolgano attività di ricerca nelle materie previste dai programmi scientifici della Fondazione, o in materie affini, che abbiano manifestato il loro interesse a collaborare con la Fondazione.*

d) *L'incarico di affiliazione scientifica può anche essere attribuito a eminenti personalità scientifiche italiane e straniere su proposta del Direttore Scientifico.*

Tutti gli incarichi di cui sopra sono svolti a titolo gratuito.

5.2 Partecipazione all'attività scientifica

Gli affiliati partecipano a specifici programmi di ricerca stabiliti nell'ambito delle procedure di programmazione scientifica di IIT.

L'impegno di tempo sarà concordato, in relazione all'attività da svolgere, con il Responsabile della struttura di ricerca ove prestano la loro opera.


L'affiliato si uniforma, nello svolgimento delle sue attività all'interno delle strutture della Fondazione, a tutti i regolamenti e policy di IIT, in quanto applicabili.

Tutto il personale affiliato è tenuto a non svolgere attività in conflitto d'interessi con quella di IIT.

5.3 Accesso a servizi e strumenti

Tutto il personale affiliato ha accesso all'uso dei servizi tecnico-amministrativi, degli strumenti e delle apparecchiature della Fondazione secondo le modalità stabilite dalle policy interne e dai Responsabili delle strutture di ricerca.

La Fondazione IIT è responsabile della conformità alle normative vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nell'attività di ricerca di cui è proprietaria. Il personale affiliato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza, ai fini della protezione collettiva ed individuale.



5.4 Trattamento

L'affiliatura non comporta alcun cambiamento di status o l'insorgere di alcun vincolo contrattuale direttamente con l'IIT.

All'affiliato non spetta, in quanto tale, alcun compenso.

Al personale affiliato di cui ai precedenti punti 5.1.a) e 5.1.b) spetta il rimborso delle spese documentate per le trasferte svolte per finalità concernenti lo svolgimento delle attività cui partecipa secondo le procedure e le modalità previste dalla relativa policy di IIT.

5.5 Copertura assicurativa

Il Responsabile della struttura di ricerca della Fondazione ove operano gli affiliati deve verificare, e se necessario prontamente realizzare, la copertura assicurativa del personale medesimo per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

5.6 Atti afferenti all'affiliazione

Gli incarichi di affiliatura sono attribuiti dal Direttore Scientifico su proposta del Responsabile della struttura di ricerca IIT, previo consenso dell'interessato e assenso dell'istituzione di appartenenza.

Gli incarichi decorrono dalla data di attribuzione e scadono al momento in cui decadono le condizioni che ne hanno determinata l'assegnazione.

Gli incarichi sono revocati con provvedimento dell'Organo che li ha attribuiti su proposta motivata del Responsabile della struttura d'appartenenza.

In qualsiasi momento l'affiliato può richiedere un provvedimento di cancellazione dall'affiliatura stessa.

5.7 Norme sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro

Il personale affiliato è tenuto a osservare tutte le norme in materia di prevenzione e protezione in vigore presso IIT, ivi comprese le disposizioni in materia di prevenzione incendi, emergenza e primo soccorso.

Il personale affiliato è tenuto all'uso dei dispositivi di protezione individuale, ove necessari in relazione ai rischi derivanti dalle attività di ricerca svolte.

La Fondazione assicura nei confronti del personale affiliato:

- *La formazione, l'informazione e l'addestramento concernente i rischi specifici cui possa essere esposto presso le strutture ove si troverà ad operare, a cura e responsabilità del personale identificato dal Responsabile della competente struttura di ricerca IIT ;*
- *La sorveglianza sanitaria prevista per i rischi specifici cui detto personale possa essere eventualmente esposto presso la struttura ove si troverà a operare;*

Il Responsabile della prevenzione e della protezione di IIT prenderà contatto con il Responsabile della prevenzione e della protezione dell'istituzione di appartenenza informandolo circa i rischi specifici connessi allo svolgimento dell'attività presso i locali e laboratori della Fondazione comunicando le misure di sicurezza e prevenzione in essere e il modo per accedervi e, laddove necessario, trasmetterà agli uffici competenti dell'istituzione di appartenenza copia dei giudizi di idoneità formulati dal Medico Competente, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati.>>